Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

ALP

Comune di Rutigliano

Ordine degli Avvocati di Bari

I termini della detrazione IVA

La nuova tassazione dei dividendi e delle partecipazioni

La Rottamazione bis delle cartelle

Incontro-dibattito sul nuovo contratto degli Operai Agricoli

criticità e riflessi con la Legge "Anticaporalato"

VENERDI'
26
GENNAIO
2018

AUDITORIUM
ISTITUTO "MONTALE"
Via Aldo Moro, 102
RUTIGLIANO (Ba)

Ore **15:30** SALUTI
Rag. **Antonio Vito Renna**
Presidente A.L.P. Sud Barese
Dott. **Roberto Romagno**
Sindaco di Rutigliano
Sig. **Pinuccio Valenzano**
Assessore all'Agricoltura e Vice sindaco di Rutigliano
Dott. **Elbano de Nuccio**
Presidente O.D.C.E.C. di Bari
CdL **Filippo Continisio**
Presidente Ordine C.d.L. Bari
Avv. **Giovanni Sfefani**
Presidente Ordine Avvocati Bari

Ore **16:00** 1° PARTE - **FISCALE**
Dott. **Luigi LOVECCHIO**
Commercialista in Bari ed Esperto de "Il Sole 24Ore"

Ore **17:30** 2° PARTE - **LAVORO**
Renzo LA COSTA
Ispettorato Territoriale del Lavoro - Bari
Dott. **Francesco MISCIOSCIA**
Vicario Direttore Regionale INPS Puglia
Dott. **Eustachio Vincenzo ANDRISANI**
Presidente del Comitato Provinciale dell'INPS di Bari e già Direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Bari

MODERATORE: **Vincenzo RUTIGLIANO**
Giornalista de "Il Sole 24Ore"

Ore **19:00** QUESITI

Ore **19:30** CONCLUSIONE LAVORI

PARTNER

CENTRO UFFICIO
SOLUZIONI PER L'UFFICIO
BARLETTA
www.centroufficio.net

INVEST & ENGINEERING informatica e servizi
ITALPAGHE
tecsial
KRONOS

CREDITI FORMATIVI

Valido per l'attribuzione di Crediti Formativi a:
Commercialisti ed Esperti Contabili
Consulenti del Lavoro
Avvocati
La partecipazione è libera e gratuita.

www.alpsudbarese.com

ALP
associazione liberi professionisti del Sud Barese

ALP

associazione liberi professionisti
del Sud Barese

I termini della
detrazione IVA

La nuova tassazione
dei dividendi e
delle partecipazioni

La Rottamazione bis
delle cartelle

VENERDI'
26
GENNAIO
2018

Incontro-dibattito
sul nuovo contratto degli
Operai Agricoli
criticità e riflessi con la
Legge "Anticaporalato"

Renzo La Costa

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI BARI E B.A.T. (Barletta-Andria-Trani)

CONFAGRICOLTURA BARI

COLDIRETTI BARI

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

FAI-CISL

UILA-UIL

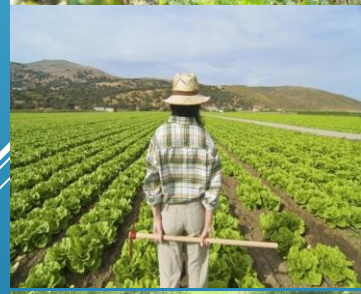

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI BARI E B.A.T. (Barletta-Andria-Trani)

Art. 17

RETRIBUZIONE

Le parti concordano un incremento complessivo del 2,80% a parametro 158 riparametrato ai diversi livelli, così ripartito:

- 1,00% a decorrere dal 01 agosto 2017;
- 1,00% a decorrere dal 31 dicembre 2017;
- 0,80% a decorrere dal 01 aprile 2018.

Incremento che sarà applicato alle retribuzioni fissate dalle tabelle salariali per gli O.T.I. e gli O.T.D. sottoscritte in sede di rinnovo del CCPL vigente ed aggiornate dagli incrementi salariali derivanti dal C.C.N.L. 22 ottobre 2014 e dell'Accordo di interpretazione autentica stipulato tra le parti il 12.10.98.

SALARI TABELLARI MENSILI IN VIGORE A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CPL DELLA PROVINCIA DI BARI – B.A.T. CON APPLICAZIONE DELL'AUMENTO DEL 2,80% AL PARAMETRO 158 3^ TRANCHE DAL 01.04.2018 PARI AL 0,80%

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

		1	2	3	4	5	6	7
		Parametro	Paga Base e Contingenza	Integrativo Prov. Congelato	I^ Tranche aumento CCPL 0,80% Parametro 158	Totale Retribuzione Mensile Lorda	Trattenute sociali a carico del lavoratore 8,84%	C.A.C. 0,20% + Extra legem 0,20% a carico lavoratore
Area 1	Operaio specializzato.super	178	1517,43	34,47	13,99	**1565,89**	138,42	6,26
	Operaio specializzato	172	1452,84	24,49	12,87	**1490,20**	131,73	5,96
Area 2	Operaio qualificato super	162	1358,53	20,50	11,31	**1390,34**	122,91	5,56
	Operaio qualificato	158	1320,75	20,00	10,73	**1351,48**	119,47	5,41
Area 3	Operaio comune	145	1196,37	14,74	8,89	**1220,00**	107,85	4,88

SALARI TABELLARI GIORNALIERI IN VIGORE A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CPL DELLA PROVINCIA DI BARI – B.A.T. CON APPLICAZIONE DELL'AUMENTO DEL 2,80% AL PARAMETRO 158 3^ TRANCHE DAL 01.04.2018 PARI AL 0,80%

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

AREA	PROFILI PROFESSIONALI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Parametro	Paga Base	Integr. Prov. Congel.	Totale Salario Giornaliero Conglobato	III Tranche aumento CCPL 0,80% Parametro 158	Totale Salario Giornaliero Conglobato	3° Elem 30,44% di 5	T.F.R. 8,63% di 5	TOTALE LORDO	Tratten. sociali a carico del lavorat. 8,84%	C.A.C. 0,20% + Extra legem 0,20% a carico lavorat.
1^	Livello 1° (ex. op.spec.super)	178	**58,34**	1,32	**59,66**	0,54	**60,20**	18,32	5,20	**83,72**	6,94	0,31
	Livello 2° (ex op. specializzati)	172	**55,86**	0,94	**56,80**	0,49	**57,29**	17,44	4,94	**79,67**	6,61	0,30
2^	Livello 1° (ex op.qualif. super)	162	**52,24**	0,78	**53,02**	0,43	**53,45**	16,27	4,61	**74,33**	6,16	0,28
	Livello 2° (ex op.qualificato)	158	**50,78**	0,76	**51,54**	0,41	**51,95**	15,81	4,48	**72,24**	5,99	0,27
3^	Livello 1° (ex op. comune)	145	**45,92**	0,56	**46,48**	0,34	**46,82**	14,25	4,04	**65,11**	5,40	0,24
	Livello 2°	122	**37,69**	0,00	**37,69**	0,23	**37,92**	11,54	3,27	**52,73**	4,37	0,20

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI BARI E B.A.T. (Barletta-Andria-Trani)

Art. 22

INDENNITÀ DI PERCORSO

I datori di lavoro che assumono operai agricoli la cui residenza disti dall'Azienda o dal luogo di prestazione oltre i 15 Km. sono tenuti a corrispondere ai soli lavoratori che mettono a disposizione il proprio mezzo, un rimborso spese - mezzo di trasporto, in modo forfettario e per ogni giornata di prestazione, nella seguente misura:

percorso di andata e ritorno oltre i 15 km e fino agli 30	€. 4,00
percorso di andata e ritorno oltre i 31 km e fino ai 50	€. 5,00
percorso di andata e ritorno oltre i 51	€. 6,00

a meno che, il datore di lavoro non fornisca il mezzo di trasporto, che il lavoratore è obbligato ad

Necessaria corrispondenza tra nr. dei rimborsi e giornate retributite

LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo
I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti chiariscono che per mezzo di trasporto fornito dal datore di lavoro si intende anche quello comunque indicato dall'Azienda e con il quale essa abbia organizzato il trasporto.

LE FASI DI LAVORO

OLIVO

- ciascuna aratura
- trasporto e distribuzione concimi
- potatura secca
- potatura verde
- ciascun trattamento antiparassitario
- raccolta, scuotitura e trasporto olive
- raccolta olive con mezzi meccanizzati
- frangitura olive

COLTURE ORTENSI

- ciascun lavoro colturale del terreno
- semina e trapianto
- ciascuna irrigazione
- ciascun trattamento antipar
- raccolta e selezione

FRUMENTO

- aratura preparatoria (costituente singola fase lavorativa)
- aratura di ripasso (costituente singola fase lavorativa)
- concimazione alla semina (costituente singola fase lavorativa)
- semina (costituente singola fase lavorativa)
- spargimento diserbanti (costituente singola fase lavorativa)
- raccolta e trasporto frumento (costituente singola fase lavorativa)

MANDORLO

- ciascuna aratura (costituente singola fase lavorativa)
- potatura (costituente singola fase lavorativa)
- ciascun trattamento antiparassitario (costituente singola fase lavorativa)
- raccolta e trasporto mandorle (costituente singola fase lavorativa)

CILIEGIO E/O ALTRE COLTURE FRUTTIFERE

- ogni altra irrigazione
- ciascuna aratura (costituente singola fase lavorativa)
- ciascun trattamento antiparassitario (costituente singola fase lavorativ
- raccolta e trasporto ciliegio (costituente singola fase lavorativa)

VITE

- ciascuna aratura
- potatura secca
- acinellatura, defogliatura e diradamento
- legatura e sistemazione tralci
- potatura verde
- ciascun trattamento antiparassitario
- raccolta
- raccolta - selezione uva da tavola
- pigiatura dell'uva limitatamente a quelle aziende agricole che dispongono di adeguati stabilimenti vinicoli

Art. 3
LE ASSENZE DAL LAVORO, DA QUALSIASI CAUSA DIPENDENTI,NON DANNO DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE

Del diritto di precedenza nelle nuove assunzioni

Art. 3

ASSUNZIONE

L'assunzione dell'operaio a tempo determinato avviene con atto scritto, così come previsto dalla legge 608/96 e dal decreto legislativo 279/02 art. 6 e successive modifiche, riportando i dati previsti già dal foglio d'assunzione, rilasciando copia al lavoratore all'atto della assunzione (Modello UNILAV).

Ai fini dell'assunzione degli operai a tempo determinato si darà precedenza, nell'avviamento al lavoro, ai lavoratori che hanno prestato nella stessa azienda attività lavorativa a tempo determinato o per fasi lavorative nell'anno precedente o precedentemente nell'anno in corso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del C.C.N.L. e delle norme legislative che disciplinano il collocamento agricolo.

Del diritto di precedenza nelle nuove assunzioni

Art. 5

RIASSUNZIONE

Gli operai agricoli che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato e/o per fasi lavorative (art.13 C.C.N.L. e art.3 C.C.P.L.) hanno diritto ad essere riassunti con precedenza presso la stessa azienda, così come previsto dall'art.20 del C.C.N.L.

Il lavoratore che intende avvalersi della riassunzione, dovrà confermare, in forma scritta, tale volontà all'azienda rispettando i termini di 120 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro e/o fine della fase lavorativa.

In mancanza della predetta comunicazione, si decade dal diritto di riassunzione.

Agli effetti di quanto sopra, farà fede la data di spedizione della raccomandata o altro documento probante che attesti l'avvenuta consegna all'azienda interessata.

Resta inteso che tale facoltà può essere esercitata anche da operai che hanno lavorato a tempo determinato o per fasi lavorative precedentemente nell'anno in corso e/o nell'anno precedente e che ne abbiano fatto esplicita richiesta.

Le parti firmatarie del presente C.C.P.L. ricercheranno ogni forma di intesa utile al raggiungimento di accordi per la stabilizzazione dei lavoratori ed alla promozione del tempo indeterminato prioritariamente laddove sono già praticati tempi individuali di lavoro superiori alle 180 giornate annue.

Del diritto di precedenza nelle nuove assunzioni

INTERPELLO N. 7/2016

Roma, 12 febbraio 2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

diritto di precedenza
art. 24, D.Lgs. n. 81/2015

In virtù di tale ultima formulazione, fermo restando la necessità di dare corretta informazione nell'atto scritto di apposizione del termine del diritto di precedenza, l'esercizio dello stesso **consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge**.

Alla luce del quadro regolatorio sopra riportato, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, **in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere**.

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI BARI E B.A.T. (Barletta-Andria-Trani)

Allegato A

Alla _____

Oggetto: Diritto di precedenza da presentare entro 90 gg. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del C.C.P.L.

Il sottoscritto _____ nato a _____
Il _____ e residente a _____
Via _____ N° _____, Tel. _____
dichiara sotto la propria responsabilità di aver lavorato presso la ditta in indirizzo dal _____ al _____; dal _____ al _____con contratto di operaio avventizio (O.T.D.) e di aver svolto le seguenti mansioni:

_____
_____
_____
_____

Chiede pertanto il riconoscimento del diritto di precedenza, ai sensi del Contratto citato in oggetto, presso la stessa ditta, con la medesima mansione.

Data _____ Il lavoratore _____

- - - - - - - - - - - - - -

RICEVUTA DIRITTO DI PRECEDENZA

La ditta _____ dichiara di aver ricevuto la domanda di riconoscimento del diritto di precedenza presentata dal Sig. _____, in data _____ per la qualifica di operaio avventizio.

La Ditta _____

Maggiore efficacia applicativa

Chiarezza ed univocità interpretativa

Rivisitazione delle singole mansioni

Mansioni e declaratoria contrattuale

Art. 8

CLASSIFICAZIONE

Le parti premettono di riconoscere la necessità riscontrata ed ampiamente condivisa di consentire al dettato contrattuale la maggiore efficacia applicativa rispetto al territorio ed al contesto di riferimento, nonché la volontà di fornire alle qualifiche professionali ed alla relativa declaratoria maggiore chiarezza ed univocità interpretativa; a tal fine si è inteso rivedere la distribuzione delle mansioni all'interno della composizione delle singole aree .

Il proposito dell'intervento è inoltre quello di rendere le norme più adeguate alla rapida e costante evoluzione del sistema agricolo sul territorio, tutelando i livelli occupazionali, valorizzando le capacità professionali dei lavoratori ed incentivando le aziende ad un aumento dell'impiego di manodopera e ad una maggiore continuità nei rapporti di lavoro.

Mansioni e declaratoria contrattuale

AREA 1

- LIVELLO 1^ – EX SPECIALIZZATI SUPER
- LIVELLO 2^ - EX SPECIALIZZATI

AREA 2

- LIVELLO 1^ – QUALIFICATI SUPER
- LIVELLO 2^ - EX QUALIFICATI

AREA 3

- LIVELLO 1^ - GENERICI
- LIVELLO 2^ - **SPERIMENTALE**
- ~~LIVELLO 3^~~

Mansioni e declaratoria contrattuale

Livello 2°: **"Sperimentale" (*vedasi nota a verbale)**

Rientrano in questo livello gli operai capaci di eseguire compiti meramente esecutivi variabili, per i quali non è richiesta autonomia di iniziativa né alcuna specifica mansione e formazione. Hanno la conoscenza del ciclo produttivo aziendale e adempiono funzioni esecutive sulla base delle direttive ricevute dai responsabili, di cui all'area 1, delle attività lavorative.

Sono addetti ai lavori generici ortivi, boschivi, nei vivai, negli uliveti, semenzai, serre, orti e colture floricole, zappatura, estirpazione, raccolta olive e raccolta mandorle dalla pianta e da terra, alla smallatura delle mandorle, alla selezione, taglio, cernita, confezionamento in imballaggi e movimentazione di uva da tavola, al taglio dell'uva e al relativo trasporto, alla raccolta del prodotto dall'albero, alla raccolta-selezione ed incassettamento del pomodoro, alla cernita, selezione, incassettamento di altri prodotti ortofrutticoli, raccolta delle patate e raccolta delle ciliegie.

Addetto alla cura del giardino e spazi verdi all'interno dell'agriturismo.

Sono addetti all'attività di pulizia delle vasche di allevamento delle specie ittiche, in mare o a terra, all'alimentazione delle specie ittiche, al controllo dei parametri ambientali, alla conta, alla selezione e allo smistamento del prodotto a seconda del peso

Sono addetti alla cura ed al governo del bestiame, alla pulizia della stalla, alla conduzione delle pecore al pascolo e all'assistenza del gregge, nel settore agrituristico addetti al taglio dell'erba e funzioni plurime all'interno dell'agriturismo.

Considerata che trattasi di operazioni lavorative di massa, tipica del territorio, contraddistinta da periodicità e durata breve rientrano in questo livello gli operai assunti per le fasi esclusive di acinellatura, defogliatura e diradamento dell'uva da tavola e stenditura teli, tiratura sarmenti. Addetti alla tiratura e legatura tralci dopo la potatura.

***Nota a verbale :**

Le parti precisano che il presente accordo relativamente ai nuovi inquadramenti è di natura sperimentale demandando la verifica ed il rispetto degli impegni previsti esclusivamente all'Osservatorio Provinciale.

In considerazione della rimodulazione delle qualifiche concordata con il presente rinnovo al fine di salvaguardare i livelli di alta specializzazione degli occupati le aziende si impegnano ad inquadrare nell'Area 1 liv.2 una percentuale nella misura media annua pari al 12% del proprio organico complessivo della provincia Bari-B.A.T.

Nel contempo le parti intendono altresi' verificare che le modifiche concordate possano indurre ad un aumento dell'occupazione tale da consentire un incremento medio generale delle gg dichiarate su base annua del 10% per l'anno 2017 e del 15% per l'anno 2018.

Tale incremento dovrà essere verificato prendendo come base di riferimento il numero di giornate riportate negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli pubblicati dall'INPS per l'anno 2016 e per le Provincie di Bari e B.A.T..

La verifica dovrà essere effettuata da parte dell'Osservatorio Provinciale entro il mese di Aprile 2018 per l'annualità 2017 ed entro il mese di Aprile 2019 per l'annualità 2018.

Le aziende interessate alla sperimentazione, dovranno preventivamente comunicare all'Osservatorio Provinciale, tramite apposita modulo di cui all'Allegato "01", l'impegno a entrambe le condizioni fissate per il periodo di sperimentazione.
Tali aziende avranno la possibilità fin da subito di applicare per i propri lavoratori l'inquadramento previsto all'area 3 livello 2 (par.122).
In assenza della preventiva comunicazione all'Osservatorio Provinciale le aziende, non saranno ammesse alla sperimentazione e dovranno procedere ad inquadrare il personale per tali fasi lavorative all'area 3 livello 1 (par. 145).

L'Osservatorio Provinciale provvederà ad effettuare, entro il 30 Aprile di ogni anno successivo al periodo di riferimento, per le aziende interessate alla sperimentazione, la verifica del rispetto dei parametri previsti. L'azienda si impegna entro la medesima data a notificare all'Osservatorio Provinciale il numero totale dell'organico aziendale e del numero di lavoratori inquadrati all'area 1 livello 2.
L'Osservatorio Provinciale, successivamente, comunicherà alle aziende interessate il mancato superamento della fase sperimentale e pertanto comunicherà alla stessa la decadenza della fase sperimentale a decorrere dalla notifica della suddetta comunicazione.

Allegato 1

All'Osservatorio Provinciale
c/o CIMALA EBAT BARI
Via Oberdan n. 20
70126 BARI (BA)
osservatorio.cimalaebat.BariBat@legalmail.it

Oggetto: adesione fase sperimentale CPL Bari - B.A.T. 2016/2019

Il/La sottoscritto/a_____ nato a _____ il _____ codice fiscale_____, residente in _____ in qualità di Titolare/rappresentante legale della Ditta _____ , partita Iva/codice fiscale _____, con sede in _____, comune di _____ prov. _____, in riferimento alla "nota a Verbale" relativa alla sperimentazione del CPL 2016/2019 operai agricoli della provincia di Bari/B.A.T., con la presente

COMUNICA

di voler accedere alla fase sperimentale per le lavorazioni descritte nella declaratoria di cui all'Area 3 livello 2 e si impegna a rispettare i requisiti previsti per il periodo di sperimentazione.

Si impegna, altresì, a comunicare entro il 30 aprile dell'anno successivo, il numero dell'organico aziendale nonchè il numero dei lavoratori inquadrati all'Area 1 livello 2.

Lì_____

Art. 6

OSSERVATORIO PROVINCIALE

anche a seguito di processi di ristrutturazione, per studiarne le cause ed individuare

Le part
B.A.T., l'Osse
- fornire
individ
- fornire
di sost
rilevan
sull'oc
- individ
fine di
Contra
- esamin
causa d
estensi
manod
opportu
- esamin
condizi
regiona
proprio
- analizz
al fine
occupa

terventi di formazione e di

i parametri previsti dalla fase
rt.8 del presente C.C.P.L.

composto da un componente
rmatarie del presente C.C.P.L.
ere comunicati da ogni singola

- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro e delle Leggi sociali;
- e' demandata all'Osservatorio la verifica circa il rispetto dei parametri previsti dalla fase sperimentale di cui alla "nota a verbale" riportata in coda all'art.8 del presente C.C.P.L.

- concordare, per l'occupazione femminile, azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del Contratto Provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni Sindacali, in base all'ultimo comma dell'art.87 del C.C.N.L.;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro e delle Leggi sociali;
- accertare tempestivamente, prima dell'inizio di ogni annata agraria, le condizioni del mercato del lavoro e preventivare la possibilità di impiego della manodopera agricola;
- procedere a studi sistematici sulla situazione agricola esistente nella provincia, allo scopo di avanzare concrete proposte per l'aumento dei livelli di occupazione, per l'addestramento professionale, per il miglioramento in genere delle condizioni sociali dei lavoratori agricoli (corsi, cantieri, opere pubbliche, case, scuole, luce, viabilità, ecc.);
- l'Osservatorio è autorizzato ad esprimere un parere sull'attuazione degli orientamenti statali e comunitari, tenendo conto della opportunità di incrementare congiuntamente la produzione, la convenienza economica e l'occupazione;
- l'Osservatorio è sede di interpretazione autentica del C.C.P.L.;
- l'Osservatorio provvederà, inoltre, a valutare gli effetti di rilevante riduzione nelle assunzioni degli operai a tempo indeterminato e non, verificatesi nell'ambito territoriale,

COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO SUPERAMENTO DELLA FASE SPERIMENTALE?

La sperimentazione prevede, al fine di salvaguardare i livelli di alta specializzazione degli occupati, l'impegno dei datori di lavoro ad inquadrare nell'area 1 livello 2 (ex specializzati) un numero di dipendenti pari ad almeno il 12% dell'organico complessivo assunto nelle province di Bari e B.A.T.

Prevede altresì che, come risultato della nuova rimodulazione delle qualifiche concordata, si possa ottenere un incremento medio generale delle gg. ll. dichiarate su base annua pari al 10% per l'anno 2017 e del 15% per l'anno 2018.

MANCATO SUPERAMENTO

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE AL PARAMETRO CORRISPONDENTE ALLA QUALIFICA ATTRIBUITA CON RELATIVA CORRESPONSIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE (AREA 3 LIV.1 PAR. 145 INVECE DEL PAR. 122) E CONTRIBUTIVE

E SE NON SI EFFETTUA TALE ADEGUAMENTO

?

MANCATA APPLICAZIONE DEL CCNL/CCPL

Legge 199/2016
Disposizioni per il contrasto al fenomeno del caporalato

Inasprimento delle sanzioni penali

Incentivi alla regolarità

LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. (16G00213)
(GU n.257 del 3-11-2016)

Art. 9
Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli

1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **un apposito piano di interventi,** adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonche' idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.**
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

Si tratta di un piano di interventi - che avrebbe dovuto essere predisposto in tempi brevi (i 60 giorni sono scaduti il 3 gennaio) - tanto ambizioso quanto complesso, in quanto prevede il coinvolgimento di innumerevoli soggetti pubblici e privati, nazionali e territoriali, e richiede competenze, strumentazioni e risorse importanti e sicuramente rilevanti, senza cui il piano non potrà essere efficace.

Entrata in vigore della legge:4.11.2016

60 giorni
Termine scaduto il **3.1.2017**

LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. (16G00213)
(GU n.257 del 3-11-2016)

Art. 1
Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale

1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:

«Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Caporale

Committente/Datore

Senato della Repubblica

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016
1.12.

Al comma 1, capoverso «ART. 603-bis», primo comma, numero 2), ***sopprimere la parola:*** **anche.**

Rostellato Gessica, Dell'Aringa Carlo, Venittelli Laura

Gessica ROSTELLATO (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.12, osserva che esso è volto a limitare l'estensione della responsabilità penale, astrattamente condivisibile, escludendo dalla previsione i datori di lavoro che non si avvalgono di intermediari. A suo avviso, infatti, la formulazione attuale del testo dell'articolo consente l'applicazione della disposizione a tutti i settori produttivi e non solo all'agricoltura, in contraddizione con l'impianto dell'intero provvedimento, mettendo sullo stesso piano situazioni diverse che necessiterebbero di discipline diverse.
Pur rendendosi conto della necessità di approvare il disegno di legge il più rapidamente possibile, osserva tuttavia che in alcuni punti esso presenta alcune ambiguità che andrebbero eliminate. In ogni caso, dichiara di ritirare l'emendamento, preannunciando la presentazione in Assemblea di un apposito ordine del giorno che impegni il Governo a monitorare l'applicazione della disposizione in esame.

Silvia CHIMIENTI (M5S), non condividendo l'opinione espressa dalla collega Rostellato, dichiara il favore del suo gruppo all'impianto attuale del testo dell'articolo 1, volto ad estendere il più possibile la responsabilità penale in caso di sfruttamento di manodopera, colpendo anche il datore di lavoro che non si avvalga di intermediari…
Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) dichiara di non comprendere le ragioni per le quali l'onorevole Rostellato abbia appena ritirato la proposta emendativa a sua firma 1.12.

Proposta emendativa 1.33. nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

1.33.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016

Al comma 1, capoverso «ART. 603-bis», primo comma, numero 2), ***sopprimere la parola:*** **anche.**

Marotta Antonio

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marotta 1.33, Bonafede 1.23,

Art. 1
Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale

1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso **terzi in condizioni di sfruttamento**, **approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;**

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

aggravante

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

- Art. 603 bis cod. pen. (versione previgente)

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento

la sussistenza **di una o più delle seguenti condizioni:**

1) la **reiterata** corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la **reiterata** violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

- Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
- 1) la **sistematica** retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la **sistematica** violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

APPLICAZIONE DELLA NORMA

PERSONALE DI VIGILANZA

PUBBLICO MINISTERO

GIUDICE PENALE

Art. 4 – ART 603BIS C.P.
Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;».

Articolo 380 cpp
Arresto obbligatorio in flagranza di reato

1978

VII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00404 presentata da AMARANTE (PCI) in data 1978/08/01

I SOTTOSCRITTI CHIEDONO DI INTERPELLARE I MINISTRI DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE, DEI TRASPORTI, DELL'AGRICOLTURA E FORESTE E DELL'INTERNO PER SAPERE - **PREMESSO: CHE ANCHE IN QUESTO ULTIMO PERIODO SI SONO VERIFICATE GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA BRACCIANTILE E STAGIONALE DA PARTE DEI COSIDDETTI "CAPORALI" I QUALI DA DECENNI IMPERVERSANO NEL MERCATO DEL LAVORO SPECIALMENTE NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO**; **CHE AL COSIDDETTO FENOMENO DEL CAPORALATO DEVE ESSERE RICONDOTTA LA RESPONSABILITA' DI FREQUENTI INCIDENTI VERIFICATISI NEL TRASPORTO DEI LAVORATORI E DELLA PERMANENTE OFFESA AI DIRITTI SINDACALI, POLITICI, UMANI DEI LAVORATORI MEDESIMI, NONCHE' LA DIFFUSIONE DEL "LAVORO NERO" E DI UN INTOLLERABILE SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE; CHE DAL DETTO "SISTEMA DEL CAPORALATO" DERIVANO ULTERIORI ELEMENTI DI FRENO ALLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLE ZONE INTERESSATE**; CHE IL FENOMENO DEL "CAPORALATO" TROVA POSSIBILITA' DI PERMANENZA E PERFINO DI SVILUPPO, TRA L'ALTRO, NELLA PIU' VOLTE DENUNCIATA CARENZA DI INIZIATIVE E DI ATTREZZATURE DA PARTE DEGLI ORGANI PREPOSTI ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI SUL COLLOCAMENTO E SUL TRASPORTO; CHE DA ANNI E SEMPRE CON MAGGIOR VIGORE I SINDACATI, GLI ENTI LOCALI, LA STAMPA, VARIE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI SI BATTONO PER PORRE FINE AD UNA SITUAZIONE VERGOGNOSA ED INAMMISSIBILE; CHE IL FENOMENO DEL CAPORALATO FU DENUNCIATO, GIA' DECENNI ADDIETRO, ANCHE IN SEDE PARLAMENTARE -: 1) SE SONO STATE CONDOTTE INDAGINI SUI SINGOLI CASI, TALVOLTA TRAGICI, VERIFICATISI FINORA A CAUSA DEL SISTEMA DENUNCIATO E, PIU' IN GENERALE, INDAGINI SULLE CONDIZIONI CHE HANNO RESO POSSIBILE IL PERDURARE DEL FENOMENO E LA IMPUNITA' NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEL FENOMENO STESSO; 2) QUALI RISULTATI SONO EMERSI DALLE INDAGINI, SPECIFICHE O GENERALI, E QUALI GLI ELEMENTI COMUNQUE SEGNALATI OD ACCERTATI DAGLI UFFICI PROVINCIALI O REGIONALI DIPENDENTI DAI MINISTERI INTERESSATI; 3) QUALI INIZIATIVE SONO STATE, COMUNQUE, INTRAPRESE A FRONTE DI UN FENOMENO COSI' GRAVE E LESIVO DEI DIRITTI DEL LAVORATORE, DEL CITTADINO E PERFINO DI CATEGORIE COSTITUZIONALMENTE PROTETTE COME NEL CASO DEI MINORI; 4) QUALI INTERVENTI SONO STATI ATTUATI O SI INTENDONO ATTUARE PER PROMUOVERE LA EFFETTIVA E RAPIDA CREAZIONE DI ADEGUATE INFRASTRUTTURE CIVILI E DEI NECESSARI SERVIZI SOCIALI SIA NELLE ZONE TRIBUTARIE DI MANODOPERA SIA NELLE ZONE NELLE QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA' LAVORATIVA TEMPORANEA, STAGIONALE O PERMANENTE; PER CONOSCERE IN PARTICOLARE I PROVVEDIMENTI CHE SI INTENDANO ADOTTARE: A) PER LA SOLLECITA COPERTURA - ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZAZIONE DELLA LEGGE N. 285 DEL 1 GIUGNO 1977 - DEI POSTI DI COLLOCATORE IN TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, FRAZIONALI O RIONALI ATTUALMENTE SCOPERTI O COPERTI A SCAVALCO, E PER LA COPERTURA O L'ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI ANCHE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO; PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ORARI DI SERVIZIO DEGLI UFFICI E DELLE SEZIONI DI COLLOCAMENTO ALLE REALTA' DELLE VARIE ZONE; PER LA PIENA APPLICAZIONE DELLE NORME SULL'AVVIAMENTO AL LAVORO E SULLA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI COMUNALI DI COLLOCAMENTO; B) PER L'ADEGUAMENTO - ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZAZIONE DELLA CITATA LEGGE N. 285 - DEGLI ORGANICI DEGLI ISPETTORATI PROVINCIALI E ZONALI DEL LAVORO E PER LA DOTAZIONE DEI MEZZI TECNICI E FINANZIARI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DA PARTE DEGLI ISPETTORATI MEDESIMI, SPECIALMENTE IN DIREZIONE DELLA LOTTA ALLA INTERMEDIAZIONE NEL COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA, DELLA PROTEZIONE DEI MINORI E DEL LAVORO MINORILE, DELLA PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA, DEL RISPETTO DEI CONTRATTI DI LAVORO E DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI; C) PER UNA MAGGIORE E PERMANENTE VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NELL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO OPERAIO E DI LINEA NELLE ZONE INTERESSATE AL FENOMENO DEL CAPORALATO, ANCHE ATTRAVERSO UN IMPIEGO DELLA POLIZIA STRADALE ED UN COORDINAMENTO CON LE INIZIATIVE DELLE REGIONI.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette
Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette

Protocollo: RU 5049 Roma, 16 Gen. 2018

Per fruire dei carburanti ad aliquota ridotta di accisa, l'esercente comodatario, in luogo del contratto di comodato scritto e registrato, può allegare alla richiesta di ammissione all'agevolazione, di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. n. 454/2001, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale attesta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'esclusiva disponibilità del terreno (indicare numero particella fondiaria ed estensione) sul quale dovranno essere eseguite le lavorazioni agricole. Stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere presentata dal proprietario fondiario comodante che attesta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'avvenuta attribuzione della piena disponibilità del terreno (indicare numero particella fondiaria ed estensione) al soggetto comodatario, che lo detiene per l'esercizio di lavori agricoli.

La dichiarazione sostitutiva dell'esercente comodatario e quella del proprietario comodante, che possono essere rese anche in forma congiunta, sono presentate contestualmente alla suddetta richiesta all'Ufficio incaricato dalle regioni o dalle province autonome, che procede al rilascio del libretto di controllo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 454/2001, previa acquisizione e verifica della regolarità formale delle stesse dichiarazioni.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 19-01-2018

Messaggio n. 271

OGGETTO: **Domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli: apertura del servizio per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2017. Precisazioni in materia di dichiarazioni per il riconoscimento delle detrazioni di imposta.**

Si comunica che è operativo il servizio per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017.

È possibile, pertanto, trasmettere le domande utilizzando gli sportelli telematici a disposizione sia online (da Patronato e da Cittadino) che off-line (lotti e cooperazione applicativa).

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

ALP

Comune di Rutigliano

Ordine degli Avvocati di Bari

I termini della detrazione IVA

La nuova tassazione dei dividendi e delle partecipazioni

La Rottamazione bis delle cartelle

Incontro-dibattito sul nuovo contratto degli Operai Agricoli

criticità e riflessi con la Legge "Anticaporalato"

VENERDI'
26
GENNAIO
2018

AUDITORIUM
ISTITUTO "MONTALE"
Via Aldo Moro, 102
RUTIGLIANO (Ba)

Ore **15:30** SALUTI
Rag. **Antonio Vito Renna**
Presidente A.L.P. Sud Barese
Dott. **Roberto Romagno**
Sindaco di Rutigliano
Sig. **Pinuccio Valenzano**
Assessore all'Agricoltura e Vice sindaco di Rutigliano
Dott. **Elbano de Nuccio**
Presidente O.D.C.E.C. di Bari
CdL **Filippo Continisio**
Presidente Ordine C.d.L. Bari
Avv. **Giovanni Sfefani**
Presidente Ordine Avvocati Bari

Ore **16:00** 1° PARTE - **FISCALE**
Dott. **Luigi LOVECCHIO**
Commercialista in Bari ed Esperto de "Il Sole 24Ore"

Ore **17:30** 2° PARTE - **LAVORO**
Renzo LA COSTA
Ispettorato Territoriale del Lavoro - Bari
Dott. **Francesco MISCIOSCIA**
Vicario Direttore Regionale INPS Puglia
Dott. **Eustachio Vincenzo ANDRISANI**
Presidente del Comitato Provinciale dell'INPS di Bari e già Direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Bari

MODERATORE: **Vincenzo RUTIGLIANO**
Giornalista de "Il Sole 24Ore"

Ore **19:00** QUESITI

Ore **19:30** CONCLUSIONE LAVORI

PARTNER

CENTRO UFFICIO
SOLUZIONI PER L'UFFICIO
BARLETTA
www.centroufficio.net

INVEST & ENGINEERING informatica e servizi
ITALPAGHE
tecsial
KRONOS

CREDITI FORMATIVI

Valido per l'attribuzione di Crediti Formativi a:
Commercialisti ed Esperti Contabili
Consulenti del Lavoro
Avvocati
La partecipazione è libera e gratuita.

www.alpsudbarese.com

ALP
associazione liberi professionisti del Sud Barese